

COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 39 Reg.Del. del 11/07/2024 Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZINASCO E IL COMUNE DI ZERBOLO' PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004.

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti cinquanta nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Sono presenti i Signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	NASCIMBENE MASSIMO - Presidente	Sì
2.	SALEMME ANTONIO - Vice Sindaco	Sì
3.	TREVISAN ANDREA - Assessore	Sì
4.	SACCHI GIULIANA - Assessore	Sì
5.	MELONI CRISTINA - Assessore	Sì
		_
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Elena VERCESI.

Il Signor NASCIMBENE MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1. Del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., i Responsabili del Servizio esprimono in ordine alla:

- REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
- REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale Dott.ssa Daria Moroni (Firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004 e s.m.i., prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, l'utilizzo dell'attività lavorativa di dipendenti assunti a tempo pieno in altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

PRESO ATTO che la dipendente ** è stata assunta con mobilità dal Comune di Zerbolò a far data dal 01.05.2023 e che il Comune è ancora privo di questa figura professionale;

VISTA la richiesta pervenuta in data 2.07.2024 dal Comune di Zerbolò, prot. n. 5431, agli atti, per l'autorizzazione ai sensi del sopracitato articolo di legge all'utilizzo della dipendente del Comune di Zinasco, Sig.ra ** per sei (6) ore settimanali al di fuori dell'orario d'ufficio fino al 31.10.2024;

RITENUTO di autorizzare la dipendente per sei (6) ore settimanali, da concordare con la stessa, al di fuori dell'orario d'ufficio, ma fino al 31.08.2024;

VISTI, in merito all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005 e la circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 21 ottobre 2005, da cui si può desumere:

- che la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art.53, c.1 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- che la norma deve integrarsi con la vigente disciplina statuita per tali fattispecie ed in particolare i commi n.7 e 8 dell'art.4 del CCNL del 14/09/2000, per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane con l'Ente di originaria appartenenza;
- che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.3 del 22 gennaio 2009 e n. 23 del 5 febbraio 2009 in base alle quali:

- la ratio della richiamata disposizione è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti;
- le modalità operative di utilizzo temporaneo del dipendente presso il secondo Ente possono essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;
- resta nella disponibilità dei due Enti l'esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili da parte del Comune che utilizza i dipendenti conferiti con convenzione;

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.118/2012, n. 448/2013 e n. 303/2014 in base alle quali la prestazione di lavoro a "scavalco d'eccedenza" (ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più enti contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali; qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedure in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78:

RITENUTO di autorizzare l'utilizzo temporaneo della dipendente del Comune di Zinasco presso il Comune di Zerbolò come da convenzione allegata;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti n. 5 Votanti n. 5 Astenuti n. 0 Favorevoli n. 5 Contrari n. 0

DELIBERA

- 1. Di autorizzare, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, l'utilizzo da parte del Comune di Zerbolò per un massimo di sei ore settimanali, della dipendente del Comune di Zinasco Sig.ra **, inquadrata nell'Area Istruttori (ex C/C1), in possesso della professionalità richiesta per le funzioni da svolgere;
- 2. Di approvare la convenzione tra il Comune di Zinasco e il Comune di Zerbolò per l'utilizzo a tempo parziale di personale allegata alla presente deliberazione;
- 3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale alla sottoscrizione della convenzione nonché agli atti conseguenti al presente provvedimento;

- 4. Di dare atto che l'accordo sarà valido fino al 31.08.2024, salvo recessi anticipati od eventuali proroghe;
- 5. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Zerbolò;

SUCCESSIVAMENTE, visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti n. 5 Votanti n. 5 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 5 Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° , del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZINASCO E IL COMUNE DI ZERBOLO' PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004

L'anno duemilaventiquattro il giorno	, tra i Signori:	
Dott.ssa D.M., nella sua qualità di R		
Comune di Zinasco, la quale agisce in	questo atto in nome, per	conto ed interesse esclusivo del
Comune che rappresenta, autorizzato	alla firma dello stesso,	giusto provvedimento Decreto
Sindacale n del;		
	e	
il Sig		domiciliato per la sua carica
presso la residenza comunale sita in Zerb	bolò – Via Roma n. 116	

Premesso:

- che il Comune di Zerbolò ha manifestato la necessità di una figura professionale della quale è priva dal 01.05.2023 a seguito della mobilità della Sig.ra **. fino al 31.10.2024;
- che il Comune di Zinasco ritiene di autorizzare la dipendente, ma fino al 31.08.2024;
- che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004 e s.m.i., prevede "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, (....) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza".

Visto il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 prot. n. 0008126 del 26 maggio 2014 con allegato il parere del Consiglio di Stato Sezione Prima n. 3764 dell'11 dicembre 2013 che conferma la compatibilità dell'art. 4 comma 2bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14 settembre 2000 con la normativa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004.

Considerato che, nello spirito di reciproca collaborazione che deve contraddistinguere l'azione degli Enti Locali, il Comune di Zinasco ha ritenuto di acconsentire alla richiesta di cui sopra, autorizzando la propria dipendente ** (Area Istruttori) a prestare servizio presso il Comune di Zerbolò con le modalità indicate al punto precedente.

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di idonea convenzione che definisca gli aspetti utili per regolare l'utilizzo del dipendente.

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue:

- 1) Il Comune di Zinasco autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'utilizzo presso il Comune di Zerbolò della dipendente ** (Area Istruttori) ai sensi e per le finalità di cui all' art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.
- 2) L'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente utilizzato non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art. 3 del D.lgs. n. 66/2003 e s.m.i. salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nell'ente di appartenenza (36 ore settimanali) senza creare pregiudizio allo stesso.

L'orario previsto di lavoro presso il Comune di Zerbolò sarà di un massimo di sei (6) ore fino al 31.08.2024 al di fuori dell'orario d'obbligo, in modo da consentire il migliore utilizzo della

dipendente e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nell'Ente di appartenenza.

Al fine di assolvere ai compiti richiesti, l'articolazione delle ore di servizio da prestare presso il Comune di Zerbolò sarà da concordare con il dipendente.

- 3) Il presente accordo avrà durata fino al 31.08.2024. Lo stesso potrà essere risolto, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per scioglimento consensuale con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante appositi provvedimenti adottati da entrambe le Amministrazioni. La convenzione potrà essere risolta per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati con un preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'ente recedente. Lo stesso potrà essere prorogato in caso di necessità per l'espletamento delle funzioni in oggetto.
- 4) Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa della dipendente ** oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Zerbolò dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psicofisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruite negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Zerbolò di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Zinasco.
- 5) Il Comune di Zerbolò si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto alla dipendente incaricata della quota di oneri dovuti come prevede la normativa vigente in materia sulla base della retribuzione spettante alla categoria di appartenenza. Ciascun Ente assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria quota. Le comunicazioni obbligatorie relative al presente accordo con gli Enti previdenziali sono effettuate dal Comune di Zerbolò.
- 6) Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga a adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione. Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione del presente accordo e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.
- 7) Nessun pregiudizio o danno, diretto o indiretto e di qualsivoglia natura, a causa di tale attività aggiuntiva, sarà imputabile al Comune di Zinasco.
- 8) Per quanto non previsto dal presente atto viene fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella allegato "B" del DPR 642/72 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

COMUNE DI ZINASCO

COMUNE DI ZERBOLO'

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Firmato Digitalmente NASCIMBENE MASSIMO Il Segretario Comunale Firmato Digitalmente D.ssa Elena VERCESI